

DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2014
278/2014/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito anche: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 360/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 360/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 19 novembre 2012, prot. Autorità n. 37444 del 21 novembre 2012;

- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: ENEL), datata 13 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42255 del 19 dicembre 2012 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di ENEL, datata 10 febbraio 2014, prot. Autorità n. 4607 del 14 febbraio 2014 (di seguito: seconda comunicazione ENEL);
- la comunicazione di Edipower S.p.A., datata 23 maggio 2014, prot. Autorità n. 14991 del 28 maggio 2014 (di seguito: comunicazione EDIPOWER).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (ove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), prevede che:
 - a) con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - b) l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi conseguiti nel semestre stesso;
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi sino al 31 dicembre 2025, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11; gli impianti Bari e Sulcis di ENEL sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel; inoltre, secondo quanto previsto dalla deliberazione 635/2013/R/eel, l'applicazione del citato regime all'impianto Sulcis è stato esteso anche all'anno 2014;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; e che non è ancora pervenuta all'Autorità la relazione di cui al comma 65.34;
- rispetto agli impianti sopra citati, ENEL è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i commi 65.2, lett. b), 65.3, lett. c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del Corrispettivo che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
 - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- da quanto emerso dalla comunicazione EDIPOWER, il citato utente ha avanzato istanza di conferma per l'anno 2013 dei parametri tecnici tipici applicati negli anni 2011 e 2012 per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- con la prima comunicazione ENEL, l'omonimo utente ha richiesto di estendere all'anno 2013 i parametri tecnici tipici applicati nell'anno 2012, apportando alcune modifiche con riferimento a uno degli impianti interessati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del vigente regime di reintegrazione dei costi:
 - la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di sbilanciamento è determinata secondo criteri forfetari, che prescindono dall'effettivo costo sostenuto dagli utenti del dispacciamento, al fine di incentivare gli stessi a limitare gli sbilanciamenti;
 - se, in relazione a un'unità alimentata da più di un combustibile e con riferimento a un dato periodo rilevante, la quantità del programma vincolante modificato e corretto di immissione è maggiore di zero e i consumi effettivi di combustibile risultano pari a zero - a causa della scelta dell'utente di sbilanciare integralmente - la componente del costo variabile riconosciuto relativa ai combustibili e rilevante per la determinazione del Corrispettivo risulta nulla, in quanto risultano pari a zero i consumi applicati per il calcolo della media ponderata dei valori dei diversi combustibili.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL, Terna riconosca a detta società l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno

2013, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per i quali ha presentato apposita istanza;

- in relazione a ciascun impianto interessato, determinare il citato acconto come pari all'importo richiesto da ENEL con la seconda comunicazione omonima, precisando che, in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013, si terrà conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in relazione agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV, nulla osta ad applicare i parametri tecnici tipici definiti per gli anni 2011 e 2012 anche ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013;
- per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 nella disponibilità di ENEL, sia opportuno:
 - a) estendere all'anno 2013 i parametri tecnici tipici validi per l'anno 2012 apportando, tuttavia, le modifiche richieste da ENEL con la prima comunicazione omonima, al fine di tenere conto delle peculiarità tecniche delle relative unità essenziali e del fatto che, in assenza delle modifiche, ENEL subirebbe penalizzazioni economiche di cui non si terrebbe conto nel Corrispettivo;
 - b) precisare che - contrariamente a quanto riportato nella prima comunicazione ENEL - i citati parametri non rilevano ai fini della determinazione dei ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1, come modificato dalla deliberazione 360/2013/R/eel.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che, se, in un dato periodo rilevante, la quantità del programma vincolato modificato e corretto di un'unità termoelettrica in regime di reintegrazione è maggiore di zero e, contestualmente, i consumi effettivi dei combustibili, acquisiti ai sensi del TIMM, risultano pari a zero, il costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del Corrispettivo sia pari al minore tra il prezzo zonale del mercato del giorno prima e il costo variabile riconosciuto che deriva dall'applicazione dei consumi effettivi annui ai fini della ponderazione dei valori delle componenti a copertura dei costi dei diversi combustibili; l'accorgimento appena descritto consente, contemporaneamente, di:
 - limitare alla componente forfetaria del costo variabile a copertura degli oneri di sbilanciamento la rappresentazione, in forma standard, degli effetti degli sbilanciamenti - anche integrali - sull'importo del Corrispettivo;
 - preservare - e, nel caso degli impianti monocombustibile, rafforzare - l'incentivo degli utenti a limitare gli sbilanciamenti;
- stabilire che l'integrazione della disciplina descritta al precedente alinea sia efficace per gli anni dal 2013 incluso, essendo l'anno 2013 il primo anno per il quale non è ancora stato completato il processo di presentazione delle istanze di reintegrazione dei costi per l'anno 2013 da parte degli utenti interessati;

- modificare e integrare le norme sulla determinazione delle partite economiche relative all'*Emissions Trading Scheme* che rilevano per il calcolo dei corrispettivi per gli impianti essenziali, al fine, tra l'altro, di:
 - agevolare l'implementazione delle disposizioni relative al caso di programmi vincolanti modificati e corretti caratterizzati da quantità maggiori di zero in periodi rilevanti in cui i consumi di combustibile risultano nulli;
 - razionalizzare le disposizioni sulla valorizzazione delle quote di emissione, in modo da rendere evidente l'evoluzione cronologica delle stesse;
- con riferimento alla valorizzazione delle partite economiche attinenti all'*Emissions Trading* e rilevanti per la determinazione del corrispettivo per gli anni dal 2013 incluso, sottoporre a consultazione - con un documento di prossima pubblicazione - alcune integrazioni alla disciplina di reintegrazione dei costi, volte a tenere conto dei cambiamenti normativi occorsi in tema di fruibilità dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) ai fini dell'adempimento degli obblighi *Emissions Trading* nel terzo periodo di assegnazione (2013-2020)

DELIBERA

1. che Terna riconosca a ENEL, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;
2. che Terna eroghi l'acconto di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2014;
3. che i parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV, definiti per gli anni 2011 e 2012, siano applicati anche in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013;
4. che, con riferimento alle unità essenziali di ENEL e con i limiti esplicitati in premessa, sia estesa all'anno 2013 la validità dei parametri tecnici tipici approvati per l'anno 2012, apportando le modifiche richieste da ENEL con la prima comunicazione omonima;
5. che l'Allegato A alla deliberazione 111/06 sia integrato nei termini di seguito indicati:
 - il testo del comma 64.19, lettera a), è sostituito con il testo seguente: “
a) il valore del parametro P_{EUA} , di cui al comma 64.19.3, calcolato con riferimento al mese precedente a quello del periodo rilevante in questione;”;
 - dopo il comma 64.19.2, è aggiunto il comma seguente: “
64.19.3 Il parametro P_{EUA} , espresso in euro per tonnellata di CO₂ equivalente, è pari al valore dell'omonimo parametro di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08.”;
 - il testo del comma 65.5 è sostituito con il testo seguente: “
65.5 Nel caso di un'unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, se le quote di emissione assegnate risultano pari o superiori alle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, la configurazione dei ricavi di cui al comma 65.4, per gli anni dal 2011 incluso, include altresì l'importo pari al prodotto tra le quote di emissione assegnate e il valore del parametro P_{EUA} , di cui al

comma 64.19.3, calcolato in relazione all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo.”;

- il testo del comma 65.6 è sostituito con il testo seguente: “
65.6 Nel caso di un'unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, se le quote di emissione assegnate risultano inferiori alle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, la configurazione dei ricavi di cui al comma 65.4 include altresì l'importo pari, per gli anni sino al 2012 incluso, al valore della seguente espressione, i cui parametri sono relativi all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo:

$$P_{EUA} * Q_{ass} + (P_{EUA} - P_{FLEX}) * \min(Q_{ren} - Q_{ass}; 19,3\% * Q_{ass})$$

dove:

- P_{EUA} è il parametro di cui al comma 64.19.3;
 - P_{FLEX} è il parametro di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
 - Q_{ass} è il numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'unità considerata;
 - Q_{ren} è il numero annuo di quote di emissione da rendere in relazione all'unità considerata.”;
- il testo del comma 65.8, lettera b), è sostituito dal testo seguente: “
b) il valore riconosciuto, espresso in euro, delle quote di emissione da rendere per l'energia elettrica di cui alla lettera a), nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, e rispetto all'anno solare cui si riferisce il calcolo del corrispettivo;”;
 - il testo del comma 65.9 è sostituito dal testo seguente: “
65.9 Il valore, espresso in euro/t, attribuito alle quote di cui al comma 65.8, lettera b), è pari al valore del parametro P_{EUA} , di cui al comma 64.19.3, calcolato in relazione all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo.”;
 - il testo del comma 65.9.1 è sostituito dal testo seguente: “
65.9.1 Le cause di esclusione dei prodotti di riferimento indicate al comma 5.3 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, rilevano ai fini della determinazione dei valori dei parametri P_{EUA} , di cui ai commi 65.5, 65.6 e 65.9, e P_{FLEX} , di cui al comma 65.6, degli anni sino al 2012 incluso.”;
 - dopo il comma 65.10, è aggiunto il comma seguente: “
65.10.1 Con riferimento agli anni dal 2013 incluso, se, in un dato periodo rilevante, la quantità del programma vincolato modificato e corretto di un'unità termoelettrica è maggiore di zero e, contestualmente, i consumi effettivi dei combustibili, acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, risultano pari a zero per ciascun combustibile, il costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 è pari al minore tra:

- a) il prezzo di valorizzazione riferito al medesimo periodo rilevante e relativo all'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata la specifica unità;
 - b) il costo variabile riconosciuto relativo alla specifica unità e pari al rapporto tra l'importo di cui al comma 65.8 e il programma di cui alla lettera a) del medesimo comma; se detta unità è stata alimentata da più di un combustibile nell'anno solare del periodo rilevante considerato, il citato costo variabile riconosciuto è determinato applicando i consumi effettivi annui ai fini della ponderazione dei valori delle componenti per la copertura del costo del combustibile riferiti al medesimo periodo rilevante e relativi a ogni combustibile utilizzato nell'anno per alimentare l'unità.”;
- il testo del comma 77.13 è sostituito con il testo seguente: “
77.13 Per gli anni 2013 e 2014, il valore del parametro P_{EUA} , di cui al comma 64.19.3, è stabilito applicando le quotazioni del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU del mercato primario EEX*, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte e per il riconoscimento del corrispettivo attinente alle unità degli impianti essenziali inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1.”;
6. che l'Allegato A sia trasmesso a Terna e ad ENEL;
 7. che la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, siano pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni